

	Comune di Rho	Numero 41	Data 30/11/2011
---	----------------------	-------------------------	-------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: RISOLUZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE DI SEL, SIG. TURCONI IGOR, INERENTE LA CONDANNA MORALE E POLITICA DELLA PIZZAROTTI & C. SPA, PER MOTIVI ETICI ED UMANITARI.

Copia Conforme

L'anno duemilaundici, addì trenta del mese di Novembre, alle ore 20.30, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Isidoro Giovanni Vittorio	Presidente	SI	Kirn Giovanni	Consigliere	SI
Romano Pietro	Sindaco	SI	Caputo Francesca	Consigliere	SI
Ottolina Paolo Maria	Consigliere	SI	Lemma Giuseppe Sandro	Consigliere	SI
Tagliabue Stefano	Consigliere	SI	Giudici Simone	Consigliere	SI
Falcone Francesco	Consigliere	SI	Colombo Cesare	Consigliere	SI
Forloni Giuseppe	Consigliere	SI	Giussani Stefano	Consigliere	SI
Addisi Luigi Calogero	Consigliere	SI	Tizzoni Marco	Consigliere	SI
Valassina Luigi	Consigliere	SI	Lampugnani Oscar Carlo	Consigliere	SI
Sibilani Nicola	Consigliere	SI	Turconi Igor Stefano	Consigliere	SI
Margjoni Eliona	Consigliere	SI	Guglielmo Vito Antonio	Consigliere	NO
Sinigaglia Marisa	Consigliere	NO	Cecchetti Fabrizio	Consigliere	NO
Fadonougbo Koffi Michel	Consigliere	SI	Pellegrini Carolina	Consigliere	SI
Rovelli Ercole Gianni	Consigliere	SI			

Assiste il Vice Segretario Generale, dott.ssa Marcocchia Emanuela, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Isidoro Giovanni Vittorio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RISOLUZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE DI SEL, SIG. TURCONI IGOR, INERENTE LA CONDANNA MORALE E POLITICA DELLA PIZZAROTTI & C. SPA, PER MOTIVI ETICI ED UMANITARI.

Il Consigliere Comunale, sig. Turconi Igor, dà lettura della risoluzione nel testo di seguito riportato:

“Premesso che

- il **Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163**, (in attuazione direttiva comunitaria 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) all'Articolo 38, comma 1, lettera f, prevede l'esclusione dagli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti “che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”;
- Lo **Statuto del Comune di Rho Art. 1 comma 3** riconosce “quali valori essenziali riguardo alla persona il rispetto della vita, l'intangibilità della dignità umana, i diritti della persona e della famiglia sanciti dalla costituzione repubblicana e dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo”;
- **Fondazione Fiera-Milano** ha in passato stipulato contratti con **Pizzarotti & C. S.p.A.**, con sede legale in Parma, Via Anna Maria Adorni, 1, codice fiscale 01755470158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma 23124 per la realizzazione del Nuovo Polo Fieristico sul territorio del Comune di Rho;
- il **Comune di Rho** potrebbe in futuro stipulare contratti con la stessa società;

Considerato che

- **Pizzarotti & C. S.p.A.**, attraverso la joint venture **Shapir - Pizzarotti Railways** registrata in Israele il 27 febbraio 2010, ha stipulato un contratto con le Ferrovie Israeliane per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità Tel Aviv - Gerusalemme, detto anche A1, in particolare per lo scavo di tunnel per la realizzazione della linea; (Allegato 2)
- la linea ferroviaria A1, ad uso esclusivo della popolazione israeliana, percorre 6,5 chilometri attraverso la Cisgiordania occupata, con la confisca di proprietà privata palestinese nei villaggi di Beit Iksa e Beit Sourik, inclusi terreni agricoli riconosciuti dalla **Corte Suprema Israeliana** come “risorsa fondamentale per la sussistenza” delle comunità; (Allegato 1)
- non vi era alcuna necessità di costruire la linea ferroviaria A1 su terre occupate in Cisgiordania: il vecchio tracciato del treno che collega Tel Aviv a Gerusalemme non attraversa i confini internazionali e uno alternativo, all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti dello Stato di Israele, era stato proposto nel progetto iniziale;
- i villaggi in questione hanno già subito espropri per la costruzione di insediamenti israeliani e del muro di separazione, entrambi ritenuti in contravvenzione del Diritto Internazionale nel parere consultivo del 2004 della Corte Internazionale di Giustizia;
- la costruzione della linea ferroviaria A1, insieme a una rete stradale per le enormi macchine scavatrici e per il trasporto di materiale di estrazione, sta portando alla distruzione di terreni agricoli oltre a renderli inaccessibili ai legittimi proprietari;
- la linea ferroviaria A1 è in violazione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Trattati internazionali sui Diritti Umani, tra cui la IV Convenzione di Ginevra, in particolare Art. 53 che

vieta “alla potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari”, in questo caso per la costruzione di infrastrutture permanenti inaccessibili alla popolazione locale;

- le attività quali quelle poste in essere dalla Pizzarotti sono un vero e proprio crimine di guerra secondo quanto stabilito all'Articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, comma 2, lettera a, dove «crimini di guerra» include le “gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949” tra le quali la “distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente”;

- **Pizzarotti & C. S.p.A.**, attraverso il suo coinvolgimento nel progetto per la linea ferroviaria A1, che rappresenta una palese violazione del Diritto Internazionale, e che anzi costituisce a tutti gli effetti un crimine di guerra, ha chiaramente commesso errori sufficientemente gravi nell'esercizio della propria attività professionale, in modo da giustificare l'esclusione da gare d'appalto di lavori pubblici;

ESPRIME

condanna morale e politica nei confronti di **Pizzarotti & C. S.p.A.** per la partecipazione ai lavori per la costruzione della A1 Gerusalemme - Tel Aviv;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1. a comunicare al più presto alla Pizzarotti & C. S.p.A. il contenuto di questa risoluzione, al fine di persuadere la stessa a ritirarsi dalla partecipazione stessa;
2. a comunicare per conoscenza al **Comune** ed alla **Provincia di Milano**, alla **Regione Lombardia**, ai comuni aderenti al **Patto del Nord-Ovest** il contenuto di questa risoluzione.

Gruppo consiliare di Sinistra Ecologia Libertà

f.to Igor Turconi”

Terminato l'intervento del Consigliere Turconi, il Presidente dichiara aperto il dibattito al quale partecipano i Consiglieri comunali, sigg. Tizzoni, Oltolina, Kirn, Giudici, Giussani, Lampugnani;

Al termine il Presidente pone in votazione la risoluzione sopra riportata;

Presenti n. 22

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 9 (Caputo, Kirn, Lemma, Pellegrini, Rovelli - PdL; Colombo, Giudici, Giussani - Lega Nord; Tizzoni - Gente di Rho)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la surriportata votazione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

APPROVA

La risoluzione presentata dal Consigliere Comunale, sig. Igor Turconi, inerente la condanna morale e politica della Pizzarotti & C. S.p.A.

Della premessa deliberazione venne riconosciuto e proclamato l'esito.

IL PRESIDENTE
F.to Isidoro Giovanni Vittorio

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Marcoccia Emanuela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/12/2011 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Barlassina Adriano

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Atto esecutivo il 16/12/2011 a norma dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Barlassina Adriano
